



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 del 26-01-2023

Oggetto: *Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30.06.2022: disciplina transitoria.*

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 17:30, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- ✓ che l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 prevedeva che: *“L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”;*
- ✓ che la disposizione contrattuale citata è stata sostituita dall'articolo 59 del CCNL 2019-2021 che recita:

Patrocinio legale

1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
 2. *Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.”*
- ✓ che il CCNL area della dirigenza del 17 dicembre 2020 all'art. 82 dispone

Patrocinio legale

1. *L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
2. *Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procedono al rimborso delle spese legali e diconsulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del D. Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
3. *I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 83.*
4. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa.*

Richiamato il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 31.03.2022 che all'art. 60 recita *“1. L'Ente, anche a tutela di propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse, nel rispetto delle norme dei CCNL. Si rinvia a specifico regolamento la disciplina della materia.”*

Richiamato il regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30.06.2022, che disciplina in modo puntuale gli aspetti procedurali e organizzativi connessi in specifico alla verifica dei presupposti necessari per la concessione del patrocinio legale ed in particolare:

- ✓ termini per la comunicazione del giudizio instaurato nei confronti del dipendente;
- ✓ adeguate indicazioni sugli elementi che determinano il “conflitto di interesse”;
- ✓ valutazione ex ante ed ex post della sussistenza dello stesso;
- ✓ scelta del legale di comune gradimento;
- ✓ ove ne sussistano i presupposti di legge e sulla base della disciplina contrattuale di settore, il riconoscimento e la conseguente liquidazione delle spese legali in favore dei dipendenti;

Dato atto:

- ✓ che il presente Regolamento è entrato in vigore l'1.7.2022, giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione ;
- ✓ che in particolare il Regolamento all'art.9 disciplina il “Procedimento di rimborso” e all'art.10 “Limiti di rimborsabilità” il quale al comma 1 riporta che “Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali ed ai diritti è disposto fino alla concorrenza dei minimi tariffari previsti dal D.M. di riferimento”;

Dato atto che tra i procedimenti di tutela legale pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento risulta il procedimento penale RGNR n.4060/2017 del Tribunale di Teramo per un dipendente comunale (di cui si omettono i dati personali per il rispetto della privacy) concluso con sentenza di assoluzione n.1259 del 12.7.2022 con la formula “il fatto non sussiste”;

Visto che con nota del 29.12.2022 è stata trasmessa all'Ente la documentazione riferita all'onorario per l'incarico tecnico professionale del CPT e per il legale da cui risulta che quest'ultimo ha applicato per il proprio onorario i **valori medi** delle tariffe del D.M. di riferimento;

Richiamato il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari c.c.) secondo il quale la legge nuova non può essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso

Ritenuto, pertanto, al fine di concludere il predetto procedimento, avviato con delibera di G.C.n.367/2018 di gradimento del legale indicato dal dipendente in questione (antecedente all'approvazione del Regolamento di cui alla delibera di Giunta n.201 del 30.6.2022 e al nuovo

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali), di riconoscere liquidabile l'onorario richiesto;

Dato atto che l'onorario per l'incarico tecnico professionale del CPT e per il legale verranno corrisposti dalla Compagnia Assicuratrice con la quale l'Ente aveva stipulato al tempo apposita polizza assicurativa per la tutela legale dei dipendenti e amministratori;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000:

- ✓ il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente;
- ✓ il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. In ordine ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate a motivo del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90;

1. Di precisare che il regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 30.06.2022, è applicabile ai fatti e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dal nuovo regolamento, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, Non trova invece applicazione oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita.
2. Di riconoscere, pertanto, nel procedimento avviato con delibera di G.C. n.367/2018 di gradimento del legale indicato dal dipendente in questione (antecedente all' approvazione del Regolamento di cui alla delibera di Giunta n.201 del 30.6.2022), il rimborso dell'onorario del legale calcolato secondo i valori medi delle tariffe di legge;

Stante la necessità di definire di definire il procedimento pendente , con successiva votazione favorevole unanime ,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. NUGNES MARIO

II SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella